

Condizioni per il traffico dei pagamenti

Per facilità di lettura, Credit Suisse AG rinuncia alla doppia forma maschile e femminile in tutti i suoi moduli.

A. Pagamenti in uscita

1. Premesse per l'esecuzione di un ordine di pagamento

Affinché Credit Suisse AG (di seguito denominato *Credit Suisse*) esegua un versamento (di seguito denominato *ordine di pagamento*) per ordine del cliente o di uno o più dei suoi procuratori (di seguito denominati complessivamente *mandante*) devono essere ottemperate tutte le condizioni seguenti:

a) Dati sull'ordine di pagamento

Il mandante ha trasmesso al Credit Suisse i dati specificati di seguito:

- il numero di conto o il relativo codice IBAN (*International Bank Account Number*) del conto da addebitare
- il cognome e nome o la ragione sociale come pure l'indirizzo del domicilio/della sede del cliente
- l'importo da versare, con indicazione della moneta
- l'IBAN o il numero del conto da accreditare del creditore
- il cognome e nome o la ragione sociale come pure, in via opzionale, l'indirizzo del domicilio/della sede del creditore
- il BIC (*Bank Identifier Code*) e/o il nome e l'indirizzo dell'istituto finanziario del creditore

I dati devono essere completi, esatti e congruenti.

b) Copertura disponibile

Al momento di eseguire l'ordine il cliente dispone liberamente sul conto da addebitare di un avere o di un limite di credito in ragione almeno dell'importo dell'ordine di pagamento da eseguire.

c) Diritto di disposizione

Il Credit Suisse non nutre dubbi sulla facoltà di disporre del mandante.

d) Nessun divieto di disposizione/limitazione della facoltà di disporre

Non sussistono in particolare prescrizioni legislative, normative o interne al Credit Suisse, disposizioni delle autorità, provvedimenti relativi a sanzioni nazionali o internazionali che il Credit Suisse sia tenuto a osservare né accordi (per es. costituzione in pegno di averi in conto) tali da escludere l'esecuzione dell'ordine di pagamento.

In caso di ordine globale, le condizioni anzidette devono essere soddisfatte per ogni singolo ordine di pagamento.

2. Bonifico secondo gli standard SEPA

Per consentire l'esecuzione di un ordine di pagamento secondo gli standard per i pagamenti SEPA (SEPA = *Single Euro Payments Area*) occorre in particolare che

- l'ordine di pagamento sia denominato in euro,
- l'ordine di pagamento rechi il BIC dell'istituto finanziario del creditore e l'IBAN del conto da accreditare della banca del creditore e
- riguardo alle spese, venga scelta l'opzione «suddivisione delle spese» (SHA).

Altri requisiti a cui porre attenzione per un bonifico in conformità agli standard SEPA per il traffico dei pagamenti sono riportati nella rispettiva descrizione del prodotto, che può essere richiesta agli sportelli del Credit Suisse o visualizzata in Internet.

3. Orari di chiusura per le accettazioni (cut-off times)

Il cliente può ottenere informazioni sugli orari di chiusura per le accettazioni degli ordini di pagamento presso il Credit Suisse in qualsiasi momento. Tali informazioni sono inoltre comunicate in Internet o in altra forma adeguata.

Se il mandante inoltra l'ordine di pagamento dopo il relativo orario di chiusura per le accettazioni, di norma il pagamento viene eseguito solo il giorno lavorativo bancario successivo.

4. Esecuzione dell'ordine di pagamento

a) In generale

Se sono soddisfatte le condizioni ai sensi del precedente punto 1, il Credit Suisse esegue l'ordine di pagamento al più tardi il giorno lavorativo bancario dopo la ricezione dell'ordine di pagamento nel centro d'elaborazione del Credit Suisse. Se l'ordine di pagamento reca una data di esecuzione, esso verrà eseguito il giorno indicato, ammesso che sia pervenuto al centro d'elaborazione del Credit Suisse entro tale data.

In ogni caso sono riservati il precedente punto 3 (orari di chiusura per le accettazioni) e il punto 13 (data di esecuzione e di accredito) riportato di seguito.

Sono inoltre riservati i ritardi nell'esecuzione dell'ordine di pagamento, qualora prima dell'esecuzione sia necessario che il Credit Suisse proceda a chiarimenti (per es. in relazione al precedente punto 1). Il cliente non può avanzare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti del Credit Suisse in considerazione di un ritardo di questo genere.

b) Casi speciali di esecuzione

Il Credit Suisse è legittimato a eseguire comunque l'ordine di pagamento a dispetto di dati incompleti o mancanti in conformità al punto 1a, se i suddetti dati sono qualificati come opzionali o se possono essere rettificati o completati con certezza dal Credit Suisse.

Il Credit Suisse valuta a sua discrezione se eseguire un ordine di pagamento nonostante l'assenza di copertura.

Se le condizioni enunciate al precedente punto 1 (in particolare la sufficiente copertura) sono pienamente soddisfatte solo dopo il giorno di esecuzione (cfr. precedente lettera a), il Credit Suisse ha la facoltà di eseguire in un secondo tempo, in assenza di istruzione contraria del mandante, l'ordine di pagamento con successivo avviso al cliente.

5. Elaborazione/Addebito del conto

Una volta eseguito l'ordine di pagamento, il conto indicato dal mandante viene addebitato al giorno di esecuzione (= data di valuta).

A seconda della tipologia di ordine, l'elaborazione sistemica di un pagamento avviene prima del giorno della sua esecuzione e, una volta conclusa, il saldo disponibile viene immediatamente decurtato dell'importo del bonifico e di eventuali spese.

6. Mancata esecuzione dell'ordine di pagamento

Se le condizioni per l'Esecuzione di un ordine di pagamento non sono pienamente soddisfatte e non sussiste alcun caso speciale ai sensi del punto 4b, il Credit Suisse non eseguirà il relativo ordine di pagamento.

Qualora nell'ambito di un ordine globale queste condizioni non siano soddisfatte per uno o più ordini individuali, il Credit Suisse si riserva la facoltà di non eseguire l'ordine globale nel suo insieme.

7. Conseguenze in caso di mancata esecuzione o di rifiuto dell'ordine di pagamento

In caso di mancata esecuzione di un ordine di pagamento o di rifiuto di un ordine di pagamento da parte di un terzo coinvolto nell'iter di pagamento (per es. da un servizio di compensazione, dall'istituto finanziario del creditore), il Credit Suisse comunica al cliente in tempo utile e in forma adeguata la mancata esecuzione/il rifiuto e, se conosciuto, il motivo e, se l'importo è già stato addebitato, lo riaccredita sul relativo conto dopo il rimborso.

Se il Credit Suisse è in grado di rimuovere autonomamente e subito il motivo all'origine del rifiuto e sul conto del cliente non è ancora stato effettuato alcun riaccredito, l'istituto è legittimato a eseguire nuovamente l'ordine di pagamento senza consultarsi con il mandante.

8. Confronto dei dati da parte di un terzo istituto

Il cliente accetta che l'istituto finanziario del creditore esegua l'accredito unicamente in base al codice IBAN o al numero di conto indicati e senza confronto dei dati trasmessi con il nome e l'indirizzo del creditore.

L'istituto finanziario del creditore può tuttavia riservarsi la facoltà di effettuare comunque e a sua discrezione il raffronto e di rifiutare il bonifico in caso di discordanze.

B. Pagamenti in entrata

9. Accredito sul conto

I pagamenti in entrata vengono accreditati sul conto in conformità al codice IBAN o al numero di conto riportati nel bonifico, senza eseguire un confronto dei dati trasmessi con il nome e l'indirizzo della o delle persone indicate come beneficiari nel bonifico. L'accredito avviene inoltre in modo indipendente dalla moneta indicata nel versamento.

Il Credit Suisse si riserva la facoltà di effettuare comunque, e a propria discrezione, il raffronto (anche ad accredito avvenuto).

10. Data dell'accredito sul conto

L'accredito avviene con la valuta del giorno civile in cui il Credit Suisse stesso può disporre dell'importo entrato oppure, in caso di moneta estera, l'entrata della copertura gli sia stata confermata dalla banca corrispondente (con riserva del punto 13).

11. Rifiuto o blocco di pagamenti in entrata

I pagamenti in entrata per i quali manchino dati nel bonifico o gli stessi non siano pertinenti o siano poco chiari (per es. indicazione di un codice IBAN o un numero di conto inesistente o dati mancanti o inesatti di chi effettua il pagamento) o per i quali un confronto dei dati compiuto in conformità al precedente punto 9 cpv. 2 evidenzia contraddizioni o per i quali intervengano altri motivi che precludono un accredito (per es. prescrizioni legislative, normative o interne al Credit Suisse, disposizioni delle autorità, provvedimenti relativi a sanzioni nazionali o internazionali che il Credit Suisse sia tenuto a osservare, relazione interrotta), vengono ritrasferiti all'istituto finanziario del mandante, purché non sussista alcuna obbligazione del Credit Suisse in relazione al blocco del pagamento in entrata.

Nei casi sopra esposti il Credit Suisse si riserva tuttavia la facoltà di procurarsi informazioni e documentazione utili alla valutazione del retroscena del pagamento in entrata, nonché a ottenere istruzioni di pagamento corrette o integrative presso l'istituto finanziario del mandante ai fini di effettuare comunque l'accredito, prima di decidere per un rifiuto, un

blocco o un accredito. Il cliente non può avanzare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti del Credit Suisse in considerazione di un ritardo dell'accredito o rifiuto causato da tale situazione.

In relazione a un rifiuto, il Credit Suisse è autorizzato a comunicare a tutte le parti interessate (compreso il mandante) il motivo del mancato accredito.

12. Diritto del Credit Suisse alla domanda di recupero di un accredito

Dopo l'accredito di un pagamento il Credit Suisse ha diritto, in qualsiasi momento e indipendentemente dal fatto che si sia nel frattempo verificata la chiusura del conto, ad addebitare sul conto del cliente l'importo accreditato comprensivo di interessi a partire dal momento dell'accredito o a richiedere di recuperare l'accredito in altro modo

- qualora si accerti successivamente che l'accredito è avvenuto in modo non corretto, in particolare se dovuto a errore, o in modo indebito, oppure
- qualora abbia eseguito l'accredito entro la data indicata al punto 10 e non riceva il pagamento a garanzia dell'accredito dalla propria banca corrispondente entro 3 giorni lavorativi bancari dalla data dell'accredito.

Il Credit Suisse informa immediatamente il cliente nel caso venga effettuato un addebito.

C. Disposizioni generali per le operazioni di pagamento

13. Data di esecuzione e di accredito

Se una data di esecuzione o di accredito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, il Credit Suisse ha la facoltà di dare corso all'esecuzione o all'accredito il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.

Viceversa, nei casi in cui la data di esecuzione desiderata cade di sabato, domenica, in un giorno festivo o in una data inesistente, gli ordini di pagamento con scadenza alla fine di un dato periodo (per es. fine mese) vengono eseguiti il giorno lavorativo bancario precedente.

Sono riservati eventuali accordi derogatori siglati con il cliente.

Il cliente prende atto del fatto che gli accrediti presso il creditore possono subire ritardi anche a seguito di regolamentazioni estere dei giorni lavorativi bancari e dei giorni festivi.

14. Avvisi di addebito e accredito

Gli avvisi di addebito e di accredito vengono trasmessi in forma adeguata al cliente entro e non oltre un mese.

È fatta riserva di accordi particolari conclusi con il cliente riguardo a data, forma e modalità degli avvisi.

15. Conversione monetaria

Se l'addebito o l'accredito richiede una conversione monetaria, per questa operazione si applica il corso di cambio a pronti, fissato dal Credit Suisse il giorno dell'elaborazione della transazione, tenendo presente che la data di elaborazione può essere anteriore alla data di valuta.

I corsi dipendono dall'ammontare dell'importo da convertire e vengono pubblicati correntemente dal Credit Suisse come prezzi indicativi.

Gli utili e le perdite di corso risultanti dalle conversioni monetarie in relazione alla mancata esecuzione dell'ordine di pagamento o all'accredito per rifiuto (v. punto 7) vanno rispettivamente a favore o a carico del cliente.

16. Spese

Per i servizi prestati in relazione al traffico dei pagamenti, in particolare per l'elaborazione di entrate e uscite di pagamenti e per la conversione delle valute, il Credit Suisse è autorizzato ad addebitare spese e a modificarle in qualsiasi momento. Le spese a carico del cliente possono comprendere anche costi addebitati al Credit Suisse da altri istituti finanziari per il loro apporto nell'esecuzione di una transazione di pagamento.

Le spese attualmente applicabili sono riportate nei listini prezzi, che il cliente può richiedere in qualsiasi momento al Credit Suisse. I tariffari in vigore sono pubblicati in Internet.

Qualora venga aumentato l'importo di spese esistenti o vengano introdotte nuove spese, queste modifiche vengono comunicate al cliente al più tardi 30 giorni civili prima dell'entrata in vigore.

Il Credit Suisse è autorizzato ad addebitare le spese direttamente su un conto del cliente.

17. Elaborazione/trasmissione dei dati

In quanto mandante, il cliente accetta che in sede di esecuzione di ordini di pagamento nazionali e transfrontalieri e di altre operazioni di pagamento (per es. addebiti diretti) i suoi dati (in particolare il cognome e il nome o la ragione sociale, l'indirizzo, la nazionalità, la data di nascita, il codice IBAN o il numero di conto e gli altri dati specificati al punto 1a) vengano divulgati agli istituti finanziari partecipanti (in particolare alle banche corrispondenti nazionali ed estere e agli istituti finanziari dei creditori), ai gestori di sistemi di pagamento in Svizzera e all'estero (per es. SIC-System), alla SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) e ai beneficiari in Svizzera e all'estero. In proposito il cliente prende atto, dichiarando la propria approvazione in merito, del fatto che a seconda dell'opera-

zione e dell'esecuzione del pagamento anche le operazioni di pagamento nazionali implicano la trasmissione di dati all'estero (per es. quando l'importo da versare è espresso in una moneta estera o quando il bonifico avviene tramite SWIFT).

Il cliente accetta altresì che tutte le parti coinvolte nella transazione possano trasmettere a loro volta i dati (in particolare per l'ulteriore elaborazione o il backup) a terzi incaricati nel loro paese o in altri paesi.

Il cliente prende atto del fatto che tutti i dati trasmessi all'estero non sono più protetti dal diritto svizzero, ma soggiacciono alla relativa legislazione estera, e che le leggi e le disposizioni delle autorità estere possono esigere la trasmissione dei suddetti dati ad autorità o ad altri terzi.

18. Nessuna responsabilità del Credit Suisse in caso di ritardo, blocco o mancata esecuzione di transazioni

Il cliente prende atto del fatto che, in ordine alle operazioni di pagamento (in particolare riguardo a pagamenti in uscita e in entrata) le regolamentazioni e i provvedimenti internazionali o esteri (per es. particolari modalità di funzionamento di un sistema di pagamento estero, limitazioni legislative o normative, sanzioni) o regolamentazioni e provvedimenti di istituti finanziari terzi o altri eventi che esulano dalla sfera di competenza del Credit Suisse possono condurre a un ritardo, a un blocco o alla mancata esecuzione delle transazioni.

Il Credit Suisse non risponde dei danni che possono derivare dai ritardi, dai blocchi o dalla mancata esecuzione verificatisi in tali casi.

19. Custodia accurata

Il cliente è tenuto ad assicurarsi che i moduli d'ordine e i giustificativi del traffico dei pagamenti siano protetti dall'uso illecito da parte di persone non autorizzate.

20. Obbligo di informazione del cliente

Qualora il cliente accerti che su uno dei propri conti è stato accreditato o addebitato un importo errato o è stata eseguita un'operazione indebita, è tenuto a informare il Credit Suisse della circostanza senza indugio.

21. Altre condizioni contrattuali di rilievo per le operazioni di pagamento

È fatta riserva di altre condizioni contrattuali del Credit Suisse che riguardano a loro volta il traffico dei pagamenti (per es. l'online banking tramite Internet o il sistema di addebitamento diretto). Per quanto attiene al sistema di addebito diretto SEPA, v. anche punto 22.

22. Sistema di addebito diretto SEPA

Affinché gli addebiti diretti che pervengono al Credit Suisse nell'ambito degli standard per i pagamenti SEPA possano essere addebitati su un conto del cliente, è necessario che quest'ultimo approvi preventivamente in forma scritta le condizioni speciali del Credit Suisse per il sistema di addebito diretto SEPA.

In mancanza di questo consenso il Credit Suisse rifiuterà qualsiasi addebito ricevuto, senza essere tenuto a contattarlo prima il cliente in proposito.

23. Condizioni generali

Per il resto si applicano le Condizioni generali del Credit Suisse.

24. Diritto applicabile

Le presenti condizioni sono rette esclusivamente dal diritto svizzero.

25. Modifica delle condizioni

Il Credit Suisse si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni.

Le modifiche vengono comunicate al cliente prima dell'entrata in vigore in forma adeguata e si considerano da questi accettate salvo sua opposizione scritta entro 30 giorni civili dalla data della comunicazione.